

- 1 -

Seguito del Verbale dell'adunanza del giorno  
23 gennaio 1915. (Vedi Volume VIII).

Articolo 9°. Tenuta presente la disposizione del 1° comma dell'art. 16 della legge 4 aprile 1912 N° 305, relativa all' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, resta inteso che qualora una tassa, imposta o aggravio qualsiasi venisse a colpire dette annualità anche dopo effettuata la cessione, la Società contraente se ne assume fin da ora il rimborso all' Istituto medesimo per la durata della cessione stessa.

Articolo 10°. La Società contraente assume tutti gli obblighi del presente atto per sé e suoi successori.

Articolo 11°. Le spese tutte del presente atto e conseguenti, compreso il costo di una copia in forma esecutiva del medesimo per l' Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono a totale carico della Società contraente a carico della quale staranno pure le eventuali spese che l' Istituto Nazionale fosse per sopportare in dipendenza di qualsiasi atto, che esso dovesse fare nell'interesse della Società contraente per gli effetti della presente convenzione.

Articolo 12°. L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni elegge suo domicilio qui in Roma nella propria sede in via della Stamperia N° 8 e la Società in Milano Piazza Saggio Centrale N° 2 sua sede provvisoria, con obbligo di

-29-  
notificare l'eventuale cambiamento di sede.

7. Rischio di guerra per le sovvenzioni con-  
tro cessione del quinto dello stipendio.

Il Direttore Generale ricorda come in seguito alla guerra  
Europea, ed in vista della possibilità dello intervento dell'Ita-  
lia, fu sospesa la emissione di polizze temporanee decrescen-  
ti mensilmente per cessione dello stipendio, per i dipendenti  
delle Pubbliche Amministrazioni non governative soggetti a  
richiamo in servizio militare, tenuto conto che per tali for-  
me assicurative la garanzia del rischio di morte in guerra  
è prestata immediatamente senza pagamento di sovrappremio,  
e che i rischi diversi d'impiego, che in generale per tal forma  
di assicurazione sono garantiti insieme col rischio di morte,  
vengono ad essere particolarmente aggravati dalla possibilità  
di richiamo con conseguente sospensione dello stipendio; e di  
inabilità permanente o temporanea dovuta a ferite riportate  
in guerra.

Tali disposizioni furono approvate dal Comitato, e ratifi-  
cate dal Consiglio di Amministrazione nella sua adunan-  
za dell' 11 agosto 1914, e sono state fin qui rigidamente  
applicate.

Ora, molti interessati hanno fatto e fanno pressioni al-  
l'Istituto per la concessione di tali assicurazioni tempora-  
nee, potendo solo con la garanzia dello Istituto Nazionale

ottenere prestiti a discrete condizioni dalle Casse di Risparmio o da altri Istituti.

Il Direttore Generale è di avviso che la sospensione della accettazione di queste assicurazioni possa limitarsi ai soli militari iscritti nell'esercito permanente e nella milizia mobile, e che pertanto si possa ripristinare la concessione per quanti, avendo compiuto il 3° anno di età, ed essendo di terza categoria siano iscritti, a termini della vigente legge sul reclutamento del R. Esercito, alla milizia territoriale, e poi riformarsi; tanto più che nelle altre forme di assicurazione si concede gratuitamente il rischio di guerra agli appartenenti alla milizia territoriale.

Il Comitato accoglie il parere del Direttore Generale.

8. Provvigione per la collettiva.

Rof

Il Direttore Generale riferisce che l'Agenzia Generale di Torino ha fatto nuove e vive insistenze per ottenere la rettifica della liquidazione delle provvigioni su sedici polizze della collettiva "Forse Elettriche del Moncenisio" per le quali il Consiglio di Amministrazione ha accordato la intera provvigione normale in base alla tabella del 25%, sulla forma mista, mentre l'Agente afferma che la conclusione dei contratti medesimi sarebbe stata subordinata a che la provvigione fosse liquidata in base alle due tabelle distinte

della "mista" e del "capitale differito" che sono appunto le due forme delle quali si compone la doppia mista.

Ricorda che il Comitato Permanente, in adunanza del 13 ottobre 1913, fu d'avviso che la domanda dell'Agente Generale di Torino non potesse accogliersi, essendo egli stato trattato già benevolmente con la concessione della intera provvigione invece del 7% che era stato proposto dall'Ufficio Attuariale. In vista però delle nuove insistenze della Agenzia di Torino, prega il Comitato Permanente di pronunciarsi al riguardo.

Il Comitato, in vista della lieve differenza fra la liquidazione attuata e quella chiesta dall'Agente Generale di Torino, lascia al Direttore Generale di comporre come meglio sarà possibile la divergenza.

### 9. Proposta di pagamento di provvigioni al signor Michele Levi.

Il Direttore Generale riferisce che l'Agente Generale di Torino e l'Ispettore Salt hanno interessato l'Istituto ad assecondare la proposta del pagamento di una provvigione al Sig. Michele Levi, assicuratore torinese, il quale sarebbe riuscito con la sua abilità ad impedire lo scioglimento della Cooperativa impiegati ferroviari inducendola a concludere con l'Istituto una assicurazione collettiva, ma sarebbe

poi stato messo da parte per l'intervento diretto del Presidente della Cooperativa medesima. L'Agente Generale di Torino, osservando che in realtà il contratto fu concluso per l'opera del Levi, e che ad ogni modo questi è un proietto assicuratore che in avvenire potrebbe utilmente spiegare l'opera propria a pro' dello Istituto, è d'avviso che converrebbe compensarlo, o accordandogli una provvigione per il detto contratto, o concedendogli un assegno mensile come anticipo di provvigione, contro l'impegno da parte del Levi di raggiungere una certa provvigione annua.

Il Comitato, ricordando le condizioni di trattamento fatte direttamente alla Cooperativa Impiegati Ferroviari per la conclusione della collettiva onde trattasi, è d'avviso che non sia il caso di accordare provvigione alcuna al signor Levi.

dot.

10. Proposta di pubblicità.

Il Direttore Generale riferisce che vengono fatte vive insistenze perché l'Istituto faccia della pubblicità a mezzo di una speciale busta-reclame, la quale, messa in vendita presso i negozi di private al prezzo di 15 centesimi, è munita di un francobollo da L. 0.15, e contiene inoltre una busticina con una moneta di centesimi 5 e un foglio di carta da lettere; in modo che il compratore, spendendo in

valta solo 10 centesimi, riceve il francobollo, la moneta ed il foglio di carta.

Per riuscire efficace tale reclame dovrebbe essere fatta su larga scala, e riuscirebbe per ciò costosissima, perchè il corrispettivo da pagare per ogni mezza pagina di inserzione in forma su di un milione di copie della busta in parola sarebbe di L. 16.000, con facoltà da parte dello Istituto di variare la dicitura per ogni serie di ottomila buste.

Il Comitato è d'avviso che non converga accedere alla proposta.

### 11. Polizza Callegari. (La Cattolica). Trasferimento di soggiorno.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la notificazione che il signor Alessandro Callegari (dotto in chimica industriale ed assicurato con una polizza della "Cattolica" e con una dello Istituto) ha fatto nello scorso novembre, di essersi trasferito a Tartaria per ragioni professionali;

Avute presenti le condizioni delle due polizze relative al rischio di viaggio e di soggiorno all'estero;

il Comitato s'aspetta di deliberare, in attesa che la Direzione Generale interpellati il dottor Callegari sulla specie di occupazioni alle quali egli attende a Tartaria.

12. Monografia dell'avv. Luigi Lordi.

Il Direttore Generale ricorda che, con deliberazione 21 gennaio 1913 il Comitato Permanente autorizzava la Direzione Generale a corrispondere all'avvocato Luigi Lordi, nei limiti di L. 800, un compenso a titolo di concorso nelle spese di stampa di una sua monografia in lingua francese sulla responsabilità dello Stato per la monopolizzazione delle assicurazioni-vita, alla quale sarà allegata la traduzione della legge 4 aprile 1912 e delle relazioni parlamentari. In esecuzione di tale deliberazione, sino dal giugno 1913 provvedevasi per il pagamento alla Tipografia Bertero della somma di L. 390 per la stampa di 500 esemplari della monografia.

In seguito, il prof. Augusto Gaudenzi ha atteso alla traduzione della legge e delle relazioni, che devono costituire l'appendice, in volume separato, alla monografia stessa; e per tale lavoro, come per la concessione delle bozze di stampa e per la redazione delle note introduttive al nuovo volume, al prof. Gaudenzi fu pagata la somma di L. 253, 50.

Ora la Tipografia Bertero ha notificato che la stampa di 100 copie della appendice, giusta il contratto col Ministero di Agricoltura da liquidarsi dallo Economato Generale, importa la spesa complessiva di L. 74, 38, e che ogni cento copie in più costano L. 43, 40.

Il Direttore Generale chiede il parere del Comitato Permanente sul numero di esemplari della appendice che

debbano essere ordinati, e sul questo se le L. 253.50 pagate al prof. Gaudenzi siano da conteggiare sulle L. 800 stanziate per il concorso dello Istituto nelle spese di stampa della monografia.

Il Comitato Permanente, poiché l'appendice curata dal prof. Gaudenzi fa parte integrante della monografia dell'avv. Lodi, è d'avviso che la relativa spesa debba essere imputata al fondo stanziato per concorso alla stampa di quest'ultima da aumentarsi congruamente per il saldo della spesa; e ritiene che dell'appendice siano da ordinare duecento copie.

### 13. Sinistro Kataggi.

Letta la relazione del Direttore Generale sulla morte, avvenuta a Milano il 16 novembre 1914, in seguito a suicidio, della signorina Paola Kataggi, assicurata per complessive L. 120.000 con sette polizze, una della "Popolare" due dell'"Ancora" e quattro della "Basilea",

Ritenuto, giusta le risultanze di una inchiesta fatta dallo Ispettore Compartimentale Comm. Colombo, che la signorina Kataggi era fisicamente sana prima e dopo le fatte assicurazioni, né aveva dato alcun segno di squilibrio mentale prima del suicidio, il quale sarebbe da imputarsi al fatto che essa avrebbe trovato un terribile concorrente nel genere di commercio da lei esercitato;

che molto gravi sarebbero risultate al Comm. Colombo le condizioni del genitilizio della assicurata. Infatti la famiglia Reataggi conterebbe in poche generazioni un numero impressionante di suicidi e di alienati, tanto che nel paese di Monzello essa è ritenuta composta di gente stravagante, impulsiva o pazzo. Suicida invero sarebbe stato il nonno dell'assicurata, suicida il bisnonno, suicida un protio, suicida una cugina; ed una protia sarebbe morta al manicomio, ed una cugina ne sarebbe uscita da poco. A compiere il quadro, sta il fatto che la madre stessa della Reataggi si è suicidata l'11 corrente.

Considerato che l'assicurata, nei certificati medici per l'assunzione di tutte le polizze stipulate, alle domande specifiche riflettenti il genitilizio, e cioè fossero nella sua famiglia malattie ereditarie, e fra queste l'alienazione o la perturbazione nervosa, rispose negativamente, certificando poi esplicitamente la esattezza e la sincerità delle sue dichiarazioni;

Dot

Che pertanto - pure prescindendo da un possibile nesso fra la mania suicida della famiglia e la morte volontaria della Reataggi, e promesso che troppo arduo sarebbe ricercare se e quale conoscenza avesse l'assicurata delle condizioni del suo genitilizio - conviene indagare se ed in quali delle polizze onde trattasi possa ritenersi viziato, per reticenze o false dichiarazioni della assicurata, il consenso delle Società assicuratrici; e se il vizio possa farsi valere agli effetti della

eventuale contestabilità del sinistro;

Considerato a tale riguardo, che, in ordine alle conseguenze di reticenze e di false od erronee dichiarazioni, le polizze della "Basilea" e della "Popolare" dichiarano incontestabile l'assicurazione dopo tre anni di regolare durata del contratto, e quelle dell' "Ancora" dopo due;

Che, pertanto, sono da ritenersi certamente incontestabili così le due polizze della "Basilea" emesse con effetto dal 10 novembre 1911, le quali non ammettono, trascorso il biennio, la contestabilità dei contratti in caso di provata mala fede; come quelle dell' "Ancora" emesse l'11 luglio 1912, e rinate cioè in vigore oltre il biennio entro il quale sarebbero state contestabili, a meno che non si potesse provare il dolo dell'assicurata nella conclusione del contratto, accertamento, se non impossibile, certo difficilissimo, giusta le conclusioni dello Ispettore Compartimentale comm. Colombo;

Che invece, per quanto riguarda le altre due polizze della "Basilea" emesse il 10 luglio 1912, per complessive L. 20.000; non essendo alla data del sinistro ancora decorso il biennio, e non richiedendo la Compagnia la prova della mala fede dell'assicurata, le dichiarazioni di questa, obiettivamente inesatte, anche se si ammetta la sua ignoranza, potrebbero dar luogo alla contestazione, ed almeno alla apertura di trattative per liquidare le polizze sulla base di una transazione, non sembrando ad ogni modo che con-

venge, per ragioni di opportunità, affrontare un dibattito giuridico; tanto più che consta avere la "Reunione Adriatica di Sicurtà" già liquidata una polizza, pure stipulata dalla Reataggi da poco più di un anno.

Considerato finalmente, per quanto si attiene alla polizza della "Popolare" emessa il 6 dicembre 1911 con effetto dal 10 novembre, che essa è da ritenersi, giusta il parere dello Spettore Colombo, contestabile non già per la falsità od erroneità delle dichiarazioni dell'assicurato, ma per il preciso disposto dell'art. 29 dei patti contrattuali, che considera il suicidio causa di annullamento quando esso avvenga nei primi tre anni dalla data del contratto, sembrando che la parola data debba riferirsi al giorno della stipulazione e non già quello da cui il contratto prese effetto; e ciò sia per la lettera che per lo spirito della disposizione. Se questa, infatti, mira ad evitare che la polizza possa essere incentivo od incoraggiamento per il caso di suicidio, tale concetto sarebbe frustrato quando bastasse una retrodatazione degli effetti del contratto ad abbreviare, all'atto della stipulazione, il biennio durante il quale il suicidio porta la decadenza dei benefici della assicurazione,

207

Il Comitato è di parere che, ammesso senz'altro a pagamento le due polizze 25 novembre 1911 della "Basilea" e quelle dell'"Ancora", sia da contestare quella della "Popo-

lari" e sia da tentare un amichevole componimento con gli eredi beneficiarii delle due polizze 10 luglio 1912 della "Dadi-lea".

14- Sinistro Frassanito.

Viene data lettura della seguente relazione del capo dell'Ufficio liquidazioni:

Il 2 febbraio 1914 il signor Frassanito Arturo di professione farmacista e proprietario, residente a S. Pancrazio Salernitano inoltrava a questo Istituto una proposta per il capitale di L. 10.000 (forma assicurazione di famiglia, durata 25 anni) col tramite dell' Agenzia Generale di Lecce alla quale il contratto era stato procurato dal Produttore Salvestro Antonio.

La visita medica dell'assicurando venne praticata il 3 febbraio 1914 dal fiduciario di Lecce Sig. Dott. Macchia Francesco.

Date le risultanze favorevoli della visita stessa la polizza venne emessa e perfezionata, come più sopra specificato, il 2 marzo 1914.

Quando il 10 novembre u.s. l' Agenzia Generale di Lecce denunciava il decesso dell'assicurato avvenuto il giorno 9 dello mese il sottoscritto oltre che dal fatto del decesso avvenuto ad appena 8 mesi di distanza dal perfezionamento rimase impressionato da una circostanza decisa dalla

-15-

lettera acclusa all'incartamento del 25 marzo 1914 indirizzata all'Ufficio V. dall'Agenzia Generale di Lecce, lettera che si trascrive testualmente in appresso:

"Vi ritorniamo nuovamente sottoscritte dall'assicurato  
" signor Frassanito il semplice della polizza N. 29865 emessa per  
" la seconda volta in seguito ad errata indicazione della  
" rateazione dei premi. Nel mentre rileviamo che detta po-  
" lizza fu regolarmente perfezionata il 2 marzo corrente anno,  
" vi dichiariamo ad ogni buon fine che presentemente l'assicu-  
" rato predetto trovasi in istato di infermità per quanto non  
" grave."

Il contenuto di tale lettera è, a parere del sottoscritto, la prova evidente che l'Agenzia di Lecce voleva ottenere fino da allora la sanatoria al suo operato: di avere cioè perfezionata la polizza quando il signor Frassanito Arturo era ammalato. Non si spiegherebbe altrimenti la notizia portata a conoscenza dell'Istituto perché non è da dimenticarsi che il rilascio della polizza rifatta non costituiva un fatto nuovo ma soltanto integrava l'operazione che era avvenuta 23 giorni avanti.

Questa postuma confessione ricorda, a proposito, il noto aforisma: Excusatio non petita accusatio manifesta.

Il 19 dicembre venne pertanto dato l'incarico all'Ispettore aggiunto di Bari, signor Esalvio Albanese di procedere ad una inchiesta intesa a stabilire:

- se il defunto fosse ammalato, precedentemente alla firma della proposta, di cardiopatia;
- se, e quali conseguenze, potesse aver lasciato l'influenza sofferta nel 1912;
- se nel gentilizio si registrassero malattie ereditarie: infine ad accertare le eventuali responsabilità dell'Agente Generale di Lecce, del produttore Salcedo e del fiduciario sig. Dott. Macchia Francesco.

Ecco i risultati dell'inchiesta stessa.

Il Rev. Sacarna, Arciprete di S. Pancrazio Salentino, il Dott. Lupio e certo signor Leuci sono concordi nel dire che: non poteva fuggire ad alcuno, anche vedendo il Frassanito per una sola volta, lo stato depresso della salute, ed in paese era notorio che il Frassanito non ebbe a godere mai buona salute.

Il Rev. Sacarna, da parte sua aggiunse, in via riservata, che produsse un certo senso di stupore e sorpresa, quando si venne a sapere che l'Istituto aveva accettato il rischio del Frassanito.

Il Rev. Sacarna, il Dott. Lupio ed il Sig. Leuci si sono rifiutati però di mettere in iscritto le loro dichiarazioni giustificando il diniego: per non esserci a possibili noie.

Questa prima indagine mise il nostro Ispettore sig. Albanese in grado di assodare con sicurezza che oltre al Dottor Moscojuni (medico di famiglia e curante ultimo) il defunto fu visitato in consulto ed in epoca se non anteriore, per lo

meno vicinissima alla presentazione della proposta dai signori  
Dott. Termenti di Lecce e Scalini di Manduria.

Interrogato il Dott. Moscojuri, che oltre alle intime rela-  
zioni che passano fra lui e la famiglia Frassanito ha anche con  
questa un lontano vincolo di parentela, lo stesso, scrive l'Ispe-  
tor, cercava di sfuggire alle mie domande: giustificandosi di  
non ricordare con precisione, facendomi notare che il Frassanito  
era un chimico farmacista, e il più delle volte per i piccoli  
malati che lo affliggevano non consultava medici e si curava da  
solo.

Visto che in tal modo poco si poteva ottenere cercai inti-  
mizzarlo, facendogli intendere che ormai sapero tutto, e che se  
la verità non intendeva dirla lui, potevano ben dirla i me-  
dici che con lui avevano visitato in consulto il defunto  
Frassanito, salvo a prendere contro di lui quei provvedimenti  
che la necessità imponeva.

Dof

Ciò produsse buon effetto, perchè il Moscojuri parlò, e  
tanto credo, da illuminarla per quanto può aver bisogno.

Col certificato del 29 dicembre il Dott. Moscojuri così  
si esprime: "Affetto che nel gennaio del 1913 o 1914 visitai  
insieme con i medici Dott. Termenti Pasquale di Lecce e  
Dott. Ignazio Scalini di Manduria il sig. farmacista  
Arturo Frassanito, e d'accordo lo trovammo affetto da  
influenza con ipertrofia cardiaca, (cor bovino). La prognosi  
si la facemmo lieta perchè il cuore, ~~sebbene~~ molto ipertrofico,

funzionava bene non avendo osservato né edemi, né affanno, né  
 « sintomi di ipertasi, in nessun organo, fegato, reni, polmoni.

« Difatti gravi dell' influenza rimanendo però l'ammalato  
 « debole e alquanto anemico. »

Questa dichiarazione incerta nella data (Gennaio 1913  
 o Gennaio 1914) sarebbe stata illustrata con degli apprezzamen-  
 ti che l'Istituto aggiunse così riassume:

« Credo opportuno aggiungere che il Dott. Macrogini  
 « parlando in confidenza mi confidò, che qualunque medico,  
 « oltre che dall'aspetto generale, avesse avvicinato l'orecchio  
 « al cuore dell'assicurato, si sarebbe con certezza accorto del  
 « vizio cardiaco che affliggeva il Frassanito, trattandosi di  
 « una di quelle forme che non poteva sfuggire a nessun me-  
 « dico esaminatore.

« E che quindi egli fu felicissimo che l'Or. Istituto per  
 « l'esame del Frassanito ebbe ad incaricare altro medico,  
 « togliendolo così da un grave imbarazzo nel caso che per  
 « tale esame fosse stato lui incaricato. Poiché si trovava in  
 « intime relazioni e quasi parente del Frassanito, e non avreb-  
 « be voluto dispiacere col fargli rifiutare l'affare, d'altra par-  
 « te non si sarebbe inteso di dover tradire la propria coscienza  
 « e procurare un danno all'Or. Istituto. »

Il Dott. Scalini di Manduria in massima ammise  
 e confermò le dichiarazioni del Dott. Macrogini, però a lui  
 sembra che si trattasse di un attacco di reumatismo, al sua

-17-

le soprappiùnde l'endocardite che fu causa della morte.

Il Dott. Salini non ricorda però con precisione, quando visitò il Frassanito e quindi si oppose al rilascio di qualsiasi dichiarazione scritta.

Il Dott. Tormenti di Lecce ricorda con sicurezza di aver visitato il Frassanito in consulto col Dott. Moscojuri nel gennaio o febbraio 1914 e rilasciò il seguente certificato:

"Atteste che nel gennaio o febbraio 1914 fui invitato  
" per un consulto col Dott. Moscojuri Fedele onde osservare  
" in S. Pancrazio Salentino il farmacista Sig. Arturo Fras-  
" sanito. Potei constatare che questi era sofferente da conside-  
" revole ipertrofia cardiaca a spiegare la quale giudicai do-  
" vesse esservi una nefrite cronica che mi pare, se non erro,  
" sia stata confermata dall'analisi delle urine. Aggiungo  
" che non vi era in quel tempo nessun indizio d'ipostolia:  
" non si riscontrava difatti nessun edema, niente idrope, non  
" stasi al fegato e negli altri organi. Le condizioni generali  
" però erano molto deperite; per cui la prognosi nel consul-  
" to fu molto riservata."

Ritornando sulla sua dichiarazione, colla quale lascia-  
va incerta la data della visita - Gennaio 1913 o Gennaio  
1914, il Dott. Moscojuri lo stesso giorno 29 Dicembre (data  
della prima dichiarazione) scrisse all'Ispectore Alla-  
nese: "in seguito a informazioni assunte circa l'ultima  
" malattia sofferta da Arturo Frassanito posso assicurare

» la S.V. che fu nel Marzo 1944.

» Ciò per rettificare quanto ho asserito nella mia dichiara-  
» zione fatta oggi stesso e a lei consegnata. Si potrebbe di-  
» mostrare con documenti."

Dalle indagini fatte sul gentilizio Tranelle che la ma-  
» dre del Frassanito asserisce per polmonite sia morta di  
» tubercolosi, ma non è documentato.

Tutta stima che gode il medico fiduciario Dott. Macchia,  
» che ebbe a visitare il Frassanito le informazioni sono delle  
» più soddisfacenti per quello che riguarda la moralità; come  
» professionista sembra goda di fama molto relativa."

La relazione dell'Ispettore Albano così continua: "Cro-  
» so utile farle notare che il Dott. Macchia è medico di fami-  
» glia di uno degli Agenti Generali Avv. Mastracchi. Per  
» quanto può riguardare l'opera del produttore Antonio  
» Sabido non si può dare con esattezza un giudizio. Da  
» quel che mi consta personalmente, è un po' leggero nella  
» trattazione degli affari.

Certo, dato quello che concordemente affermano i medici  
» che dopo la malattia l'assicurato rimase molto deperito  
» in salute, le notizie raccolte da persone disinteressate che  
» affermano che il Frassanito si vedeva che non godeva buo-  
» na salute, messo in rapporto con la quasi coincidenza  
» della data della raccolta della proposta, non doveva sfug-  
» gire che l'assicurato non era in floride condizioni di sa-

» lute, e poteva farne cenno nel rapporto confidenziale. In me-  
 » rito alla condotta degli Agenti Generali di Lecce per quan-  
 » to siano persone insospettabili, certo una maggiore assistenza  
 » al lavoro dell' Agenzia, ed una maggiore sorveglianza nel  
 » personale di produzione in genere, sarà cosa che tornerà uti-  
 » le nell'interesse di tutti. Cosa che fin oggi manca.

» E se tale sorveglianza fosse stata bene esercitata, avrebbero  
 » potuto approfondire, quando ritornarono il sintomo della  
 » polizza perfezionata, e che sentivano la necessità di avvi-  
 » sare che l'assicurato era indisposto, se in effetti la ma-  
 » lattia era lieve o grave.

» È mia personale convinzione che, se nella conclusione  
 » dell'affare e nelle pratiche successive, ognuno avesse fatto il  
 » proprio dovere, l'On. Istituto a suo tempo avrebbe scartato  
 » l'affare, o per lo meno, in tempo utile avrebbe potuto an-  
 » nullare il contratto. "

Dof

La Consulenza medica alla quale ho passato, in esame,  
 l'incartamento conclude: "visto l'esito dell'inchiesta dello  
Ispettore Albanese il sinistro si può contestare."

Dal punto di vista giuridico il sottoscritto osserva: Non  
 è certo il caso di discutere sulle pratiche che avrebbe dovuto  
 esporre e sul contegno che avrebbe potuto assumere l'Istitu-  
 to a tutela dei propri interessi quando il 25 Marzo 1914  
 ebbe sentore dall'Agenzia Generale di Lecce che l'assicura-  
 to si trovava in istato di infermità per quanto non grave.

Oggi, l'Istituto, si trova di fronte ad un sinistro e  
poiché da tutto il complesso è logico presumere che il Signor  
Trastante era ammalato quando perfezionò la polizza biso-  
gna vedere di uscire alla meno peggio.

Allo stato delle cose non vedo che vi sia materia suffi-  
ciente per affrontare un giudizio che si presenta di esito molto  
incerto.

Bisognerebbe documentare che la madre morì di tubercola,  
si ma le indagini a questo proposito non sembra siano tanto  
facili e non presentano neppure speranza di riuscita.

Le dichiarazioni verbali dei Signori Rev. Lacana, Dott.  
Lupo e Sig. Lenci non costituiscono prove sufficienti perché  
se detti Signori non hanno voluto confermarle per iscritto  
tanto meno saranno disposti a deporre davanti al Magistrato.

E queste testimonianze che rappresentano "approssimanti  
affatto personali", impressioni "per aver sentito dire" finireb-  
bero in una bolla di sapone.

Di fatti positivi non restano perciò che le dichiarazioni  
scritte del Dott. Moscojuri e del Dott. Vericenti.

E fra queste vi è un contrasto di date: prima il Dott.  
Moscojuri si trovava presto che d'accordo col Dott. Vericenti,  
(il primo accennava al Gennaio 1913 o 1914 il secondo a  
Gennaio o Febbraio 1914), ma la dichiarazione successiva del  
Dott. Moscojuri era una discrepanza, egli rettifica cioè  
in Marzo 1914 la data precedentemente data incerta come

anno, ma che come mese era precisa (Gennaio).

Siccome la visita Dott. Venienti - Dott. Moscojuri avvenne in collegiale consulto chi dei due ha ragione?

Si potrà incaricare il nostro Ispettore Albanese di delucidare la divergenza, ma il sottoscritto è d'avviso che il Dottor Venienti sarà quello che finirà per ricredersi e stabilire anche lui la data del consulto a Marzo. Dice l'ultima dichiarazione di rettifica del Dott. Moscojuri: si potrebbe dimostrare con documenti, dunque la data da lui indicata è quella predestinata, a costituire l'unico elemento di fatto sul quale basare la difesa dell'Istituto.

E qui è logica una considerazione: il consulto avvenne prima o dopo il 2 Marzo?

È presumibile che sia confermata una data posteriore a tale giorno.

Stef

Tutto sommato si può avere la convinzione intima che l'assicurato era ammalato quando perfezionò la polizza, ma difettano le prove per sostenerle.

Ed allora è prudente appiagliarsi al partito che presenta la possibilità di una soluzione conveniente ossia quello di incaricare l'Ispettore Aggiunto Sig. Albanese, qualora non gli riesca di appurare e documentare la causa di morte della madre del Frassanito per tubercolosi e la data del consulto dei Dottori Venienti e Moscojuri ad epoca antecedente al 2 marzo 1914, di intavolare le trattative per una transazione che il sottoscritto

è di modesto parere sarà sempre conveniente se conclusa su una base che oscilla fra il 40% ed il 50% del capitale assicurato.

L'Ispettore Albanese dovrà beninteso dare alla proposta il carattere dell' iniziativa personale, per avere agio di sondare il terreno e formarsi un' idea precisa delle intenzioni degli eredi.

Sarà utile infine scrivere, dopo però conosciuto l'esito delle nuove pratiche affidate all' Ispettore, all' Agenzia di Lecce per far salva ogni azione dell' Istituto per le responsabilità dirette e indirette che il fatto di aver assunto il rischio quando l'assicurato era ammalato può avere determinato.

Gradirei, comunque, conoscere il parere autorvole della S. V. Monza e su questo punto e sulla linea di condotta che Ella ritiene dopo quanto precede di far seguire dall' Istituto.

Il Comitato, sentiti la relazione di cui è stata data lettura, e gli ulteriori schiarimenti del Direttore Generale, specialmente nei riguardi della visita medica, fatta dal Dott. Macchia a Lecce, mentre l'assicurato era di S. Pancrazio Salentino, comune del circondario di Taranto; circa il perfezionamento del contratto che pare abbia avuto luogo a San Pancrazio, ad opera del produttore Salcedo, la quale circostanza imporrebbe responsabilità dell' Agente Generale, perché nella polizza è dichiarato che il perfezionamento avvenne a Lecce, con dichiarazione di buono stato di salute; e circa

i precedenti del Sig. Salsedo, il quale già in altre circostanze dimostrò molta leggerezza nella comita dei rischi;

Ritenuto che le circostanze emesse dalla inchiesta lasciano presumere con certezza che il Frassineto fosse ammorbato quando perfezionò la polizza; e, dato il genere della malattia, questa non doveva sfuggire al Dott. Macchia che praticò la visita medica per l'assunzione del contratto;

Che, agli effetti della contestabilità della polizza, costituiscono importante elemento le dichiarazioni, che non potevano essere sincere, rese dall'assicurato all'atto della visita stessa;

è di parere che sia da tentare la contestazione della polizza, salvi gli ulteriori accertamenti da compiere per accertare la responsabilità dell'Agente Generale a carico del quale dovrebbe essere addossato l'onore di una eventuale transazione;

e che, intanto, date le risultanze della inchiesta, venga sospendere dalle sue funzioni il produttore Sig. Salsedo, e radiare il medico fiduciario Dott. Macchia.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

*Imyhe*

Il Direttore Generale

*A. Cacci*

Il Cons.<sup>o</sup> Segretario, e pensore

*G. Hoffmeyer*

